

Numero 223 visto per bolla dimensionale di grossa su grossa
L. 35 volume 29 fogli 59 torni li 19 apte. 1843.
De' pini' proprio capo di foglio in 10: del M. C.
Il M. C.

Immagini

N° 323

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile
residente in Trani, oggi giorno ventotto
Aprile mille ottocento quarantatre -

Nella causa iporittica sudogte. N° 11912.

Tra D. Mauro e D. Giuseppe fratelli
Sigismondo; quest'ultimo assistito

dal suo curatore D. Mauro, proprie-

tari domiciliati in Molfetta, appel-

lanti ed appellati, patrocinati dal

Signor D. Domenico Quercia non compar-

D. Vincenzo Sigismondo, D. Francesco

del fu D. Alessandro Manfredi qual

tutore) de' suoi figli minori procrea-

ti con la fu D. Mariantonina

Sigismondo; ed i sig.^{ri} D. Alessandro

e D. Francesco Manfredi di lui

figli maggiori, ed eredi della detta

D. Mariantonina Sigismondo, pro-

prietari domiciliati in Molfetta,

ed i sig.^{ri} Manfredi in Monopoli,

appellanti, patrocinati dal Signor

D. Michele Quercia

E Cavaliere D. Giuseppe Sigismondo,

proprietario domiciliato in Molfetta,

appellato, patrocinato dal Signor D.

28 Aprile 1843.

Presenti i Signori

Andrèo Cannavina

Consigliere Presidente -

Luigi Morelli Giud. congl. onari

Pres. di G. C. Criminale -

D. Filippo Morelli

D. Ciro Longo

D. Gabriele Soladomenico

D. Giuseppe Filippone

D. Francesco Bazzicalupo

D. Raffaele Sannicione

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Proc. G. C. del Re -

Add. 22 Giug. no 1843 si è rilapato
 Sped. al Dat. re. Sr. D. Giuseppe Scippa,
 reg. a. Trani a. d. di = No. 7062, L. 3.
 v. 302, f. 13 retto, cap. 3. g. 20 =
 No. 3699 Sped. L. 23, v. 38, ric.
 f. 11: 60 per 29 r. li diff. vi
 Totale f. 11: 80 f. 11: 80
 Il Sic. Carl. Tomafelli.

Add. 23 Luglio 1843 si è rilapato
 Estratto al Dat. re. Sr. Scippa,
 reg. a. Trani a. d. di = No. 8507, L. 3.
 v. 304, f. 1. r. cap. 2. g. 20 =
 No. 4291 Sped. L. 23, v. 38, ric.
 vuto f. 11: 40 per dieci ruoli
 diff. vi Totale f. 11: 20 =
 Il Sic. Carl. Tomafelli.

Francesco Scippa.
 Le parti chiamate nelle forme confu
 In continuazione della Udienza da un
 quattro del corrente.
 La Gran Corte Civile ha esaminato
 le seguenti quistioni.
 I figli di D. Mariantonio Scip
 Smondi hanno o pur no crediti
 contra D. Giuseppe Scipione
 sia col carattere di eredi del
 padre D. Mauro, che dell' avolo
 D. Vincenzo?
 2. e se non crediti, hanno forse
 diritto sopra i beni che furono
 oggetto della contrattazione del
 1801, quando D. Vincenzo senior
 rendeva il conto della tutela
 al nipote D. Giuseppe?
 3. Nella negativa delle due propo
 quistioni, deve ordinarsi che si
 radi la inscrizione pref. dagli er
 di di D. Mariantonio su' beni
 di D. Giuseppe, e che si rigettino
 le loro domande riconvenzionali?
 4. Che per le spese?
 Sulle prime 3. quistioni -
 Attesche gli eredi della D.
 Mariantonio Scipione non hanno
 vengono a chiedere per dritti loro
 che direttamente a questo sulla
 successioni de' fuoro D. Vincenzo
 e D. Mauro Scipione; ma per

1. I figli di D. Mariantonio Scipione Smondi hanno o pur no crediti contra D. Giuseppe Scipione sia col carattere di eredi del padre D. Mauro, che dell' avolo D. Vincenzo?
 2. e se non crediti, hanno forse diritto sopra i beni che furono oggetto della contrattazione del 1801, quando D. Vincenzo senior rendeva il conto della tutela al nipote D. Giuseppe?
 3. Nella negativa delle due proposte quistioni, deve ordinarsi che si radi la inscrizione pref. dagli eredi di D. Mariantonio su' beni di D. Giuseppe, e che si rigettino le loro domande riconvenzionali?
 4. Che per le spese?
 Sulle prime 3. quistioni -
 Attesche gli eredi della D. Mariantonio Scipione non hanno vengono a chiedere per dritti loro che direttamente a questo sulla successioni de' fuoro D. Vincenzo e D. Mauro Scipione; ma per

Numero 223 visto per bello dimensionale di grossa figura

Libro 35 volume 29 foglio 52 anni 1843.

per parte op di foglio di D. della Riv.

M. M. M.

una cella

vengono rappresentando le ragioni della madre loro. E d'uso dunque analizzare quali esse potessero essere, e come potessero formare da' titoli da gli med. indicati.

Tali titoli sono - l'istrumento del 18 Luglio 1779, con che Vincenzo seniore e Mauro donava ducati cinque mila irrevocabilmente tra vivi, e che di questi solamente ducati mille ne avesse dovuto collazionare nella eredita' del donante. L'istrumento del 29 Giugno 1812, col quale i beni del detto Vincenzo bonariamente furono divisi, e su di questi due titoli gli eredi di Mariantonia presero iperizione contra Giuseppe e Sigismondi per ducati 5500, cioè ducati 2500 metà di detta donazione, e gli altri per interessi, e che da costui se ne chiede la radiazione.

Piu', l'istrumento del Sett. 1801, su del quale fondano gli eredi di D. Mariantonia la loro domanda riconvenzionali.

D. Mauro Sigismondi padre di D. e Mariantonia, moriva sotto la influenza della Federiciana Costituzione; quindi essa non era erede del padre, ma aveva il solo diritto d'essere dotata,

Fluvvuvuv

Milani fare sott.

Handwritten scribbles and notes on the left margin.

dote che il padre col suo testamento
del 19 Luglio 1786 la fissava a
scudi 4300; dote di cui essa ne
dette da quando sposò D. Francesco
Lomanto, e se la ricostituì qua-
nel 1804 in secondi voti sposando
Zio D. Ignazio figliuolo del fu Vincenzo
unitamente ad altre somme, e
che ad altri scudi duecento che le
sono lasciati dal suo fratello Vincenzo
col di lui testamento del 1798.
E dunque ricevette le doti
sciatele dal padre, altro diritto non
ha sulla di costui successione.
Ciò posto, non si saprebbe come
prenderne quali dritti potesse
a lei venire dall'istrumento del 1804
col quale il fu D. Vincenzo seniore
rassegnava l'amministrazione
tenuta per la tutela del nipote Giuseppe.
È vero che D. Vincenzo rassegnò
a D. Giuseppe un asse di scudi 39152
e D. Giuseppe restava debitore del pa-
tore di scudi 5193; che pagò
questi con scudi 193 in contante
e con scudi 5000 in fondi que gli
stessi che D. Vincenzo avrebbe do-
to dare a Giuseppe dopo la sua
morte per la donazione che al figlio
Mauro aveva fatta nel 18 Luglio
1779; ma tutti questi dritti alla suc-
cessione di Mauro si appartengono
dalla quale alla D. Maria Antonia fu
scudi 4300 se donasse per dote, e

Numero 229
Libro 35 volume 29
per conto di scudi
21 Lire

Giovanni
Milani Cav. for.

Numero 229 1/2 per bala dimensionale di qua si proty
lto 35 ottobre 29 paghe 52 Ironi / Sept. 1843
ante per solo capi di 10 Della Lelio
di Rinec

Luigi

unitamente a quanto altro esp
dovea avere, ammontanti a duetti
Seimila, furono pagati dall'avo
Vincenzo nel 1807 con due vigne;
ed in quello istrumento si fa parola
del detto istrumento del 1801.

Sol di istrumento del 1807 D^a Mariantonina
vedendosi soddisfatta di tutto quello
avea dritto a conseguire dalla suc
cessione di Mauro e Vincenzo Si
gismondo, padre e fratello suo, quiete
l'altro fratello D. Giuseppe, tanto come
erede del padre, che del fratello de
funto, riportandosi ai testamenti
e capitali matrimoniali.

Di così nel 1807 D^a Mariantonina
quiete D. Giuseppe suo fratello per
tutto quello che poteva spettare dalla
successione paterna e fraterna, e
sui eredi non hanno dritti ed
esperimentare contra D. Giuseppe
per la successione di D. Mauro e di
Vincenzo juniore.

Dimostrato che D^a Mariantonina
alcun dritto non avea ad esperimentare
per la successione di Mauro, gli ere
di di lei sono carenti di azione ad
eccepire la nullità dell'ist^o del 1801,
col quale D. Giuseppe pagava all'avo
lo duetti cinquemila con retroceder
gli quei fondi che l'avo gli avrebbe
dovuto dare dopo la sua morte per

Flaminio
Milani Cav. For.

[Handwritten signature]

la donazione tra vivi che aveva fatto
al suo figlio Mauro padre di Giuseppe
pe, col ripetuto istrumento del 1771
perchè questo cessite apparteneva
alla eredità di Mauro, di cui Giuseppe
pe era l'unico erede.

Sare però, che gli eredi di
Mariantonia volessero trovar
nella eredità di Vincenzo Senzani
i Quati 5000 che costui donò in
vocabilmente fra vivi a Mauro
suo figlio quando prese moglie
per cui dicono, Vincenzo morì sotto
la influenza della nostra patria
Legislazione. I Quati cinquecento
furono collazionati nella successione
di costui. Quindi a parti uguali
debbonsi dividere fra Vincenzo
e Mariantonia che rappresentava
Mauro.

La Gran Corte riflette, che la rappresentazione è una finzione di Legge, per la quale i rappresentanti restano nel luogo, nel grado, e nei dritti del rappresentato. Ciò importa, che i rappresentanti prendono dalla successione aperta quel tanto che il loro rappresentato avrebbe dovuto prendere, ma non è già che questa finzione di Legge distrugge i dritti che i rappresentanti avevano rispettivamente acquistati sulla successione del rappresentato per Leggi migliori alla di costui morte.

Numero 229. Ciffo per la
35 volume. 29 foglio
per il 1771 foglio di
d'Almeida.

Ho riveduto
Milani. Cav. Font.

Numero 229 Ciffo per l'atto dimensionale di prova si puo

Libro 35 volume 29 foglio 52 roni 19 dpte. 1843.
per il popolo up di foglio di (V. Della Valle)

Mauro:
Mauri

La questione non si agita fra i coeredi di Vincenzo, per vederse la donazione fatta da esso Vincenzo a Mauro suo predefunto figlio donese o pur no collazionarsi, onde aumentare la massa disponibile. Se fra costoro stasse la questione, e si donese decidera indipendentemente dall'istrumento del 1812, si vedrebbe chiaro che la eredita di Vincenzo si troverebbe gravata di un debito di duati quattromila; percioche de duati cinquemila irrevocabilmente a Mauro donati, quattromila se ne spentavano dalla collazione. E sono chiare abbastanza le Leggi Romane che stavano in vigore nel tempo della donazione, per accordare a Mauro un dritto irrevocabile sopra detta somma, per istaccar questa affatto dal patrimonio di Vincenzo, per darne dritto a Giuseppe come erede di Mauro.

Ho riveduto
Milani Cav. For.

La questione è animata tra il figlio maschio e la figlia femmina di Mauro, per vedere come fra di essi suddividere si debba la porzione che dalla eredita di Vincenzo spettava a Mauro. Il Mauro premorto a Vincenzo, se Vincenzo avea irrevocabilmente dato al figlio duati 5000, se questi trovavansi nel patrimonio di Mauro quando moriva, sicuti le Leggi regnanti all'epoca della successione di Mauro debbono consultarsi, perche hereditas adita non est amplius hereditas, sed patrimonium hereditis. Morto Mauro sotto la influenza

Mauro che aveva
padre di Giuseppe
strumento del 1812
appartenente
Mauro, di cui Giuseppe
eredita
che gli eredi di
volevano trovare
di Vincenzo sempre
he costui sono in
la vita di Mauro
do prese moglie
Vincenzo mori sotto
della nostra patria
duati cinquemila
ati nella successione
indi a parti uguale
re fra Vincenzo
che rappresentava
illette, de la rap
ma finzione di leg
rappresentanti
nel patto, e ne
debiti: 600
e i rappresentanti
successione aperta
loro rappresentati
prendero, ma
questa finzione
i dritti che i
ben rispettata
della successione
Leggi regnanti

idua
milla
men
sto
tinal
linua
bat
7 por
al pa
icta
stro
tab
la
ta
sto

...denciana Costituzione) gli eredi
suoi sono Giuseppe e Vincenzo, i quali
tutta raccogliendo la eredità patern
trovarono in essa i Duc. 5000 irrev
tabilmente donati agli D. Vinc. senior.
Mariantonio (ripetasi anche una
volta) non avea, che il dritto ad esse
dotata dai beni del padre, e così fu sig
col testamento la dote della figlia ad
cati 4300 =

E dalla lettura di detto testamento
rarrivasi, che Mauro vedeva l'aspe
volevole a dare una dote di Duc. 4300
alla figlia, perchè calcolava in esso la
donazione irrevocabile dal padre fu
Vincenzo riportata. - E nel 1800
Mariantonio, come si è detto, accett
ta il giudizio paterno, riceve le som
me, e ne quietà l'erede.

La Gran Corte inoltre, a valutare
Dritti de' rappresentanti di D.
Mariantonio, si allontana dalle
teorie legali, e porta analisi sul
l'istrumento di divisione del 1812,
poichè con questo D. Giuseppe e D.
Mariantonio Signoroni, rappresen
tando Mauro unitamente agli altri
coeredi del fu Vincenzo senior, dan
do esempio di disinteresse e di bella
domestica virtù, dicono ch'essi divi
devano la successione del fu Vincenzo,
non giusta le contrattazioni fatte
da costui, ma giusta la legge che
costui imposto avea a voce agli
eredi suoi, dicendo loro prima di
morire « trovarsi egli aver fatto
« alcuni anni dietro suo chioso testa
« mento, le di cui disposizioni non potea
« no avere il loro effetto sotto l'inv

1000
" pero del nuovo Codice Civile a moti
" vo di alcune sostituzioni, per il che
" sarebbe stato necessario di esprimere
" gli ultimi suoi voleri con nuovo atto
" testamentario. Soggiunse però, di
" conoscere abbastanza l'indole de
" suoi figli, e che perciò non faceva
" mestieri di scrivere od ordinare giu
" risticamente, e che senza alcuna
" formalità legale, bastava che
" scoprisser la sua intenzione, es
" sendo sicuro ed avendo tutta la
" confidenza ne' suoi figli, che l'a
" vrebbero non solo adempita,
" ma anche oltrepassata col sup
" plirla loro stessi a quello che
" avrebbe potuto dimenticarsi dispa
" nendo".

E enunciando le disposizioni
verbali del fu Vincenzo seniore, i
condividenti proclamano il principio,
ch'essi, secondo queste, formavano la
divisione.

In questo istrumento interveniva
D. Giuseppe e D. Mariantonia, rap
presentando il loro padre Mauro.
Essi, per lo principio ch'avea
il dividenti, dicono di dover con
ferire di Scudi 5000 che il padre loro
Mauro, per donazione irrevocabile
fra vivi, avea ricevuto dal fu Vin
cenzo, della cui successione si tratta
va; perciocchè diversamente stan
dosi allo stipulato del 1779, Giuseppe
rappresentando Mauro, solamen
te duati mille avrebbe dovuto
conferire nella successione del
donante Vincenzo, giacchè duati

4000 erano stati dalla collazione
esentati.
D. Giuseppe però non dice di dover
indennizzare la sorella della metà de
questi ducati 5000 quando fra gli tue
si sarebbe suddivisa la rata che al rap-
presentante Mauro sarebbe spettata,
e se si avrebbe dovuto sformare
alla sorella la metà di un dritto ch'egli
avea acquistato succedendo al padre
D. Mauro.

D. Giuseppe stesso dice d'essere
debitore della successione di Vincenzo
di Ducati 1301:50; quindi conclude
che la somma a conferire era di Duca-
ti 6301:50, e promette nella suddi-
visione indennizzare la sorella della
metà de' Ducati 1301:50 di suo debito
con la eredità.

- Da questo primo dato dell'istru-
mento si vede, che i dividendi
si attenevano ai principi testè
esposti, cioè che conferivano per
aumentare la massa de' beni lascia-
ti da Vincenzo Seniore, perchè così
era stato loro imposto a voce del
defunto, la cui volontà intendeva
eseguire; ma che i rappresentanti
di Mauro non intendevano per Du-
cati 5000 portare novazione ai dritti
che fu di essi D. Giuseppe aveva
acquistati come erede del padre suo.
Ma ad eliminare ogni dubbio,
che Mariantonio, la quale per Legge
niun dritto vanta sopra gli emun-
ciati Ducati cinque mila, niun
dritto sopra di essi acquistò per

composi per Mariantonia la metà
 di detta cifra in ducati 6375, si dice
 così = Il Signor D. Giuseppe ha ceduto
 " tutto e cede alla sua sorella
 " 1.° La metà de' mobili paterni
 " divisi fra essi, che importano 600=
 " 2.° La metà de' 97500 donati al
 " fu loro padre, che hanno confes=
 " sato nell'articolo I.
 " 3.° La casa 2500=
 " 4.° L'olio di già ricevuto in 345=
 " 5.° Li crediti in ducati 975=
 " 6.° Moneta, 7.° otto 397=
 " = 8.°

Totale 97500 =
 " Importano li soprascripti effetti la somma
 " di Ducati 4845 = La Signora Ma=
 " riantonia ha ceduto, col consenso del
 " di lei marito e suo fratello tutto il
 " di più enunciato nella soprascripta
 " porzione comune.
 " Stante una tale cessione, il Signor
 " D. Giuseppe deve in compenso alla di
 " lui Sorella la somma di Ducati 1530.
 " Si è convenuto, che lo stesso debba
 " cederle in paraggio due Vigne pei
 " detti Ducati 1530. & c.

La Gran Corte riflette, che si
 cede ciò che si avrebbe diritto ad
 avere. E di tutte le partite
 che componevano i Ducati 4845=
 la Signora D. Mariantonia solamen=
 te li Ducati 2500 non aveva ricevuti,
 dunque è chiaro che questa somma
 cedette al fratello D. Giuseppe, il quale

venendo la cessione ricevuta dalla
 sorella di Quati 2500 ai cessiti
 che questa avea già in cassati, resta
 va debitore della sorella di soli
 Quati 1530, quanti dai Quati
 Fi 4845 mancavano per andare
 ai Quati 6375, e per questi Quati
 Fi 1530 dava D. Giuseppe a D.
 Mariantonio due masserie.

Si offre dunque spontanea
 la idea, che l'astuzion fatta da qua
 lunque altra teoria legale, ma
 standosi alla contrattazione
 del 1812 con cui si volle eseguire
 la volontà manifestata a voce
 dal fu Vincenzo Seniore, questa
 niuno dritto di credito attribuiva
 a D. Mariantonio Sigismondo
 contra il suo fratello D. Giuseppe,
 ed il silenzio serbato da lei e
 dal marito finchè vissero, che
 in quello stipulato intervennero,
 è la più chiara interpretazione
 di quanto in esso si convenne,
 e non sono che i loro eredi
 i quali credono trarre ragioni
 da quello istrumento dietro. Lo
 giro di circa ventinove anni
 da quando fu stipulato, percio
 che tanto tempo intercede da
 quella epoca all'altra, in cui
 D. Vincenzo Sigismondi junior
 rappresentando la madre sua
 D. Mariantonio, istituiva
 la domanda riconvenzionale.

Mariantonio la me
 di Quati 6375
 D. Giuseppe ha
 sua sorella
 motivi paterni
 importuna 620
 donati al
 hanno conf
 2500
 345
 975
 397
 8
 4845
 effetti la somma
 Mariantonio
 col consenso del
 fratello fatto il
 nella soprascripta
 cessione il signor
 compenso alle di
 di Quati 1530
 che lo stesso debba
 due vigne per
 D. S.
 riflette che si
 debba dritto ad
 le parti
 Quati 4845
 Mariantonio solam
 a sua ricorrenza
 questa somma
 Giuseppe il quale

venendo la cessione ricevuta dalla
 sorella di Quati 2500 ai cessiti
 che questa avea già in assets, resta
 va debitore della sorella di soli
 Quati 1530, quanti dai Quati
 Fi 4845 mancavano per andare
 ai Quati 6375, e per questi Quati
 Fi 1530 dava D. Giuseppe a D.
 Mariantonio due masserie.

Si offre dunque spontanea
 la idea, che l'astuzion fatta da qua
 lunque altra teoria legale, ma
 standosi alla contrattazione
 del 1812 con cui si volle eseguire
 la volontà manifestata a voce
 dal fu Vincenzo Seniore, questa
 niuno dritto di credito attribuiva
 a D. Mariantonio Sigismondo
 contra il suo fratello D. Giuseppe,
 ed il silenzio serbato da lei e
 dal marito finchè vissero, che
 in quello stipulato intervennero,
 è la più chiara interpretazione
 di quanto in esso si convenne,
 e non sono che i loro eredi
 i quali credono trarre ragioni
 da quello istrumento dietro. Lo
 giro di circa ventinove anni
 da quando fu stipulato, percio
 che tanto tempo intercede da
 quella epoca all'altra, in cui
 D. Vincenzo Sigismondi junior
 rappresentando la madre sua
 D. Mariantonio, istituiva
 la domanda riconvenzionale.

Mariantonio la me
 di Quati 6375
 D. Giuseppe ha
 sua sorella
 motivi paterni
 importuna 620
 donati al
 hanno conf
 2500
 345
 975
 397
 8
 4845
 effetti la somma
 Mari
 col consenso del
 fratello fatto il
 nella soprascripta
 cessione il signor
 compenso alle di
 di Quati 1530
 che lo stesso debba
 due vigne per
 D. S.
 riflette, che si
 debba dritto ad
 le parti
 Quati 4845
 Mariantonio solam
 a sua ricorrenza
 questa somma
 Giuseppe il quale

Attepoche non trovandosi dritti
persona degli eredi di D.^{ca} Maria-
tonia ad esercitare contro il signor
D. Giuseppe Sigismondi, sarebbe
oziosa la questione se costui sia
sia liberato per la prescrizione,
e se una semplice iscrizione pot-
fa interrompere il periodo dato dalla
Legge a potere prescrivere.

Cio' posto, legalmente il Tribunale
che non trovando ragioni di credito
o vantaggio degli eredi della fu
D.^{ca} Mariantonina contro D. Giu-
seppe Sigismondi, ordino radarsi
la iscrizione che essi prefero contro
costui, sulle basi dell'istrumento
del 18 Luglio 1779 ventinove giugno
1812. Ed avendoli trovati curen-
ti di azione, non fece dritto alla
dimanda riconvenzionale avvanza-
ta da D. Vincenzo juuatore nel di-
ciotto e novembre milleottocento-
quarantuno.

In la ff.
Attepoche i soccombenti sono
condannati alle spese ed alla
multa.

Per siffatte ragioni -
La Gran Corte Civile pronun-
ziando definitivamente in grado
di contumacia rinunita con Desizione
del dieci e settembre milleottocento
quarantadue) rigetta gli appelli

Scritto per
S. B. Col.

prodotti da D. Mauro e D. Giu-
seppe e Sigismondo con atti de' venti-
due, ventitri, e ventotto Luglio
mille ottocento quarantadue, avver-
so la sentenza del Tribunale civile
di Trani de' quindici Gennaio
dello stesso anno, ed ordina che
la medesima abbia la sua piena
esecuzione.

Condanna gli appellanti alla multa
di carlini ventiquattro, ed alle
spese del presente giudizio di
appello, liquidate dal cancelliere
in ducati cinquantadue e grana
ventinove fino al registro della spedizione.

Nella liquidazione non è compre-
so il compenso all'Avvocato, qual
cosa fosse dovuto.

Roovariop

Atavio Milani Cav. For.

Do 7000

Scoperto Trani li ventidue Gennaio 1843.
Lib. B. Vol. 302 fol. 73 ret. cur. 1. Cento vent. 120

Carlucci e Famigli

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten text from the adjacent page on the left.

Handwritten text from the adjacent page on the right.